



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

Luciana Sangiovanni
Cecilia Pratesi
Silvia Albano

Presidente
giudice rel
giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento introdotto da **[REDACTED]**, nato in BANGLADESH il 15.12.1989 (c.u.i. 04358AZ), con il patrocinio dell'avv.to Matteo Megna, nei confronti della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma; con l'intervento del Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha visto respingere dalla Commissione Territoriale la propria domanda di protezione internazionale, ed ha impugnato il diniego con ricorso depositato il 15.6.2019.

La Commissione si è costituita per ribadire il contenuto del provvedimento.

La vicenda personale del richiedente ed i motivi del diniego:

L'odierno ricorrente, nato e cresciuto a Mohera (Bangladesh), di religione islamica, ha raccontato di essere fuggito dal proprio Paese a causa della situazione di grave indigenza in cui versava la sua famiglia. A tal proposito, in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, ha descritto lo stato di salute del padre (ormai deceduto) che impediva a quest'ultimo di svolgere attività lavorativa e, dunque, di provvedere al mantenimento della propria famiglia (composta dai genitori e da due figli). Il richiedente ha inoltre descritto e prodotto documentazione relativa alle condizioni di salute della madre.

Egli ha altresì riferito di aver contratto un debito con le zie e con un imprenditore di un villaggio vicino e di non aver ancora restituito l'intera somma (pari a circa 590 000 taka, ovvero oltre 5.000 euro). Il sig. **[REDACTED]** ha dichiarato di avere un alloggio, di aver svolto differenti attività lavorative dal momento del suo arrivo in Italia (che risale al 2008) e di aver provveduto al mantenimento della propria famiglia d'origine attraverso il costante invio di denaro. Inoltre, egli ha prodotto documentazione lavorativa da cui si evince la sussistenza (a partire dal gennaio 2013) di un rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato presso una stazione di rifornimento carburanti.

L'odierno ricorrente ha altresì riferito di essere stato denunciato e di aver, a sua volta, sporto denuncia nei confronti di uno dei suoi precedenti datori di lavoro. A tal proposito, difatti, ha raccontato di aver denunciato in quanto, dopo aver lavorato alle dipendenze del datore di lavoro ed in attesa di essere regolarizzato, scopriva che quest'ultimo aveva fornito un contratto di lavoro falso.

A specifica domanda della Commissione, egli ha dichiarato che tali procedimenti penali sarebbero riconducibili alla medesima vicenda.

A causa delle varie problematiche affrontate nel corso degli anni, egli ha riferito di soffrire di disturbi psicologici e fisici.

Infine l'odierno ricorrente ha dichiarato di temere in caso di rimpatrio a causa della grave condizione di indigenza in cui verserebbe l'intera famiglia.

In sede giudiziale ██████████ ha dichiarato di continuare a lavorare come benzinaio e di ricevere uno stipendio mensile di circa 800/900 euro mensili. Ha altresì riferito di essere l'unico della famiglia a poter lavorare e, dunque, a provvedere al mantenimento della madre e del fratello. A tal riguardo egli ha riferito di aver eseguito svariate rimesse bancarie a favore dei propri familiari e di poterne fornire la prova.

Con riferimento alla vicenda penale che lo vede coinvolto, ha dichiarato: "Ho incontrato un mio paesano che mi ha detto che se gli davo dei soldi mi avrebbe trovato un contratto di lavoro, io l'ho pagato, si è fatto consegnare tutti i documenti, mi ha detto che avrei cominciato dopo le ferie, e per tre mesi sono stato senza lavoro, allora ho cercato un altro lavoro e non ho saputo più nulla. E poi ho saputo che ero stato indagato perché il contratto era falso, ma per lo stesso fatto io sono anche denunciante e parte offesa".

Riguardo alle proprie condizioni di salute ha riferito: "Sono molto agitato, e sono seguito da un medico privato" (sul punto è prodotto altresì un certificato medico).

Infine, con riferimento al debito contratto prima della sua partenza, egli ha dichiarato di aver restituito tutti gli interessi, ma di dover provvedere ancora al pagamento della metà del capitale.

Il racconto è congruente con quanto già riferito alla Commissione, che aveva respinto la richiesta ritenendo le ragioni esposte estranee al tema della protezione internazionale.

Le richieste declinate nel ricorso e la protezione accordabile:

In ragione di quanto riferito dal cittadino bengalese, appare evidente che nella fattispecie non siano ravvisabili i contenuti di una persecuzione che consenta di ricondurre la vicenda ai motivi declinati dal d.lgs 251/2007 e della Convenzione di Ginevra del 1951; allo stesso modo non si individuano i presupposti della protezione sussidiaria nelle ipotesi declinate dall'art. 14 lettere a) e b) del d. lgs 251/2007, secondo cui sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine. Infatti, da un lato non viene evocata alcuna forma di persecuzione per i motivi declinati dalla Convenzione, dall'altro, il ricorrente non riconduce il suo espatrio a rischi per la propria incolumità. Si è, dunque, di fronte ad una spinta migratoria legata ad un vissuto di radicale indigenza, che non presenta elementi di contatto con i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria; né si può affermare che la situazione del paese di origine, pur con le sue criticità, possa ricondursi all'ipotesi di protezione sussidiaria, riconducibile alla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007 (minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale), giacché le informazioni reperibili sul paese non restituiscono l'immagine di un luogo colpito da violenza endemica al punto che la sola presenza sul territorio possa costituire un rischio per l'incolumità (<https://www.ecoi.net/en/countries/bangladesh/> Annual report on political rights and civil liberties in 2019; World Report 2020 - Bangladesh (Periodical Report, English) ; Freedom in the World 2020 - Bangladesh (Periodical Report, English; Report on the human rights situation covering 2019). Ciò pur dando conto che il Bangladesh vive una condizione di perdurante criticità, (v. Freedom in the World 2019 – Bangladesh) , giacché le libertà civili sono solo limitatamente assicurate, il clima politico resta improntato alla repressione delle opposizioni da parte della Lega

Awami, partito al potere, e le ultime elezioni si sono svolte in un clima di violenza ed intimidazione.

Con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, si ritiene che alla fattispecie sia applicabile *ratione temporis* la disciplina dell'art. 5 comma 6 d.lvo 286/98 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. 113/2018, trattandosi di normativa di carattere sostanziale per la quale, in mancanza di una norma di diritto intertemporale specificamente dettata per regolare i procedimenti giurisdizionali in tema di protezione internazionale, opera il criterio di successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 11 prel. e considerato che la domanda di protezione è stata formalizzata in data 27.11.2020; tale impostazione è stata sostenuta dalla pronuncia della Cassazione 4890/2019, cui hanno fatto seguito, nel medesimo senso, le pronunce 13079/19 e 13096/19 e da ultimo la sentenza delle Sezioni Unite n. 29460/2019; tali decisioni recano anche indicazioni in ordine al regime giuridico della protezione accordata a tale titolo alle domande proposte prima della entrata in vigore del d.l. 113/18 disponendo che *in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n.132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge.*

La norma applicabile è di ampia portata, ed il suo contenuto va definito alla luce del caso concreto. Potrà, pertanto, riconoscersi la protezione umanitaria nei casi in cui ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi connessi alla salvaguardia dei diritti umani contemplati dall'art. 2 della Costituzione.

Osserva la Cassazione che: *"...si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria..."* (ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 15466/2014).

Da ultimo la pronuncia della Suprema Corte n. 4455/2018 nel delineare i contorni dell'istituto, ha affermato: *"...I 'seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e Cass. sez. un. n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche..."*

Prosegue la Cassazione, nel senso che la "vulnerabilità" può derivare *"...da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale"*, pur in assenza dei requisiti minimi per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero *"può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute...oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di*

beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (sicurezza, carestie, situazioni di povertà ineliminabili)...La ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità...E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.) .”

E' fatto notorio che il Bangladesh sia uno degli stati più poveri del mondo, e che metà della sua popolazione viva con meno di 1,2 dollari al giorno, mentre quasi un terzo sia al di sotto della soglia di povertà; ed il contesto generale del paese, già caratterizzato da estrema precarietà, si è di recente ulteriormente aggravato, per gli effetti della notoria pandemia in corso, in un paese dall'economia allo stremo e privo di risorse sanitarie adeguate, e di recente flagellato altresì dalla presenza di un ciclone che ha colpito il golfo del Bengala (https://www.repubblica.it/esteri/2020/05/20/news/ciclone_bangladesh_coronavirus_milioni_evacuat_i_india_paura_contagi-257176258/; <https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/bangladesh-ciclone-amphan-covid-19-programma-alimentare-mondiale.html>) (52417822? https://www.bbc.com/news/world-asia-intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c77jz3md7grt/bangladesh&link_location=liver_eporting_story).

Si tratta di una condizione nella quale i nuclei familiari portatori di economie al limite del sostentamento, quale è certamente quella del giovane ricorrente, rischiano di precipitare al di sotto della soglia minima di sussistenza, e di non avere accesso dunque a condizioni di vita minimamente dignitose; tale situazione, nella quale si troverebbe proiettato il ricorrente in caso di rimpatrio, che ben può definirsi di estrema vulnerabilità, deve compararsi con la condizione di autonomia raggiunta sul territorio, che gli consente di inviare con continuità aiuti economici ai familiari (a tal proposito si vedano le rimesse bancarie depositate in atti). Inoltre occorre tenere in considerazione l'insieme di elementi che comprovano il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente nel corso della sua permanenza in Italia; difatti, egli non solo ha mantenuto stabilmente il proprio di benziario (contratto in essere dal gennaio 2013), ma ha altresì raggiunto un livello di integrazione sociale tale da consentirgli lo svolgimento dell'audizione giudiziale in lingua italiana senza l'ausilio di alcun interprete.

A ciò si aggiunga lo stato di depressione “tendenzialmente cronico” diagnosticato dal  (si veda il certificato medico del 15.9.2020) riconducibile all'esistenza particolarmente difficile del giovane cittadino bengalese, sia sotto il profilo economico/lavorativo sia alla luce delle difficoltà riscontrate per l'ottenimento del permesso di soggiorno, condizione di vulnerabilità che accentua la rilevantissima sproporzione tra le due alternative del rimpatrio e dell'accoglienza sotto il profilo dell'accesso ai mezzi di sussistenza ed alla tutela dei diritti fondamentali. E proprio in tale incolmabile sproporzione si sostanzia – secondo l'insegnamento già ricordato della Cassazione – il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria.

Stante l'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato non vi è ragione di emettere una condanna alle spese dello Stato giacché ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002 la rifusione delle spese di lite dovrebbe avvenire da una ad altra amministrazione statale. Le spese pertanto sono compensate.

p.q.m.

il Tribunale, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dell'art 5, comma 6, del D.lvo 286/98 nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.l. 113/18 e, per l'effetto, dispone il rilascio ad opera del Questore del relativo permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell'art 1 del D.L. n. 113/2018;
Spese compensate.

Così deciso in Roma, in data 2.11.2020

La Presidente
Luciana Sangiovanni